



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 25/06/2020

### FATTO

Il ricorrente, intestatario di 2 buoni fruttiferi postali serie Q/P di £ 2.000.000, emessi il 14/09/1988 e il 09/06/1989, riferisce di aver riscosso i suddetti titoli e che, tuttavia, l'intermediario non liquidava correttamente l'importo dovuto.

Evidenzia infatti che nelle timbrature apposte manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Osserva come i titoli in questione siano stati emessi dopo i D.M. del 13/6/86 e richiama l'orientamento della giurisprudenza e dell'Arbitro sulla tutela del legittimo affidamento in capo al sottoscrittore. Ritiene pertanto che l'intermediario sia *"tenuto ad applicare le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo"*.

Il ricorrente chiede, pertanto, la somma complessiva di € 23.950,65 (così suddivisa: € 11.935,66 per il BFP n. \*\*\*039 ed € 12.014,99 per il BFP n. \*\*\*050) oltre interessi e il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, quantificate in € 250,00.

Il ricorrente chiede di:

*"1) ACCERTARE che i Buoni Fruttiferi Postali di cui in narrativa sono stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986;*

*2) ACCERTARE la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986;*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3) ACCERTARE che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, nello specifico, dal 21° al 30° anno deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (“L.516.300 per ogni successivo bimestre ...”), e per l’effetto, in applicazione dei suddetti criteri;

4) DISPORRE a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di €.23.950,65 S & O così suddivisa:

1) BFP serie “Q/P” n. 000.039 €.11.935,66,

2) BFP serie “Q/P” n. 000.050 €.12.014,99,

ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso:

5) DISPORRE a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €.250,00

6) DISPORRE a carico dell’intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €.20,00.”

Dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, costituitosi, l’intermediario fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Per l’emissione dei BFP della nuova serie “Q” sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie “P”, apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura “Serie Q/P”, nonché la “misura dei nuovi tassi” di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M.

Precisa inoltre l’intermediario che il D.M. prevedeva l’apposizione di un timbro contenente l’indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell’importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. Esso stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “*le somme complessivamente dovute*” derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Richiama diverse pronunce giurisprudenziali e ritiene che alcun legittimo affidamento possa essere invocato da controparte, la quale non aveva “*motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del Buono, perché sul retro del Buono... era stato apposto un timbro che si sostituiva – e si sostituisce – integralmente a quanto sul Buono originariamente stampato.*”

Ritiene non conferente il richiamo alla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché riferita alla diversa fattispecie in cui all’investitore era stato consegnato un BFP appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Ribadisce, richiamando la più recente sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie di appartenenza. Afferma poi che “*a voler tutto concedere, anche qualora il timbro apposto sui BFP dovesse essere ritenuto incompleto o addirittura non chiaro, per nessuna ragione da ciò potrebbe derivare la pretesa di applicare il tasso diverso secondo la scritta precedentemente stampata sul Buono e sostituita nella sua totalità dal timbro della Serie “Q/P” (...), poiché, si ripete, i tassi originariamente stampati sui moduli si riferivano ad una serie di buoni postali fruttiferi non più in vigore e l’utilizzo di detti moduli era stata*



*espressamente prescritto dal D.M.*”. Sul punto richiama alcune pronunce dell’Arbitro, tra cui Collegio di Bari n. 7885/19, e della giurisprudenza di merito.

Richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, sottolineando che tale pronuncia ha avuto cura di preservare il principio del ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica ed ha escluso che con l’articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 vi sia stata una violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione.

L’intermediario, pertanto, chiede pertanto di rigettare il ricorso.

Nelle proprie repliche, il ricorrente contesta l’interpretazione fornita dall’intermediario del D.M. 13.06.1986 e, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, confermati con sentenza n. 3963/19, insiste per l’accoglimento del ricorso.

Richiama ad ultimo la decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato il costante orientamento dei Collegi territoriali.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sottoscritti dal ricorrente, emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”. In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Il Collegio fa presente che l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Dalla documentazione versata in atti, il Collegio rileva l’avvenuta l’apposizione sui titoli sia del timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell’affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l’appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall’Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L’orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all’emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020).

Mentre, il Collegio non accoglie la domanda di rimborso delle spese legali che, oltre a non essere supportata da relativa documentazione, non è stata richiesta anche in sede di reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI